

COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

N° 07	OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE A DIPENDENTE MATRICOLA 43 AI SENSI DELL'ART.42 DEL d.Lgs. n. 151/2001. Modifica determinazione n. 257 del 21.10.2020.
Del 25/02/2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno 25 del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 10 del 04.02.2021 , con la quale si è provveduto ad una revisione parziale dei servizi e degli uffici , con la quale, tra l'altro il servizio personale è stato trasferito dalla'Area Amministrativa all'Area Finanziaria;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09/02/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto vice sindaco la Responsabilità dell' Area Economico- Finanziaria ai sensi dell'art. 17 del regolamento dei servizi degli uffici e art. 53 comma 29 legge 388/2001;

VISTA la determinazione dell'Area Amministrativa n. 257 del 21/10/2020 ad oggetto :” Concessione congedo straordinario biennale retribuito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e ss.mm.ii. al dipendente a tempo indeterminato Valentino Gerardo”, con decorrenza 02 novembre 2020 al 02 novembre 2022;

VISTA *l'istanza trasmessa in data 25 febbraio 2021 prot. 1364 dal dipendente a tempo indeterminato matricola n. 43 ,il quale, in riferimento alla richiesta del 19 ottobre 2020 prot. 6995 ed alla determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 257 del 21/10/2020 chiede di poter modificare le modalità di utilizzo del congedo suddetto non continuativo bensì frazionato fino al 31 luglio 2021, secondo le modalità ivi indicate;*

RICHIAMATI integralmente i commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001:

5. "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo

uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”

5-bis ”Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.”

5-ter ”Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.”

5-quater ”I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.”

5-quinquies ”Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”

RICHIAMATE:

- ✓ la circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002, integrata con nota informativa n. 22 del 25 ottobre 2002
- ✓ la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004;
- ✓ la circolare n.1 Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012 in cui si chiarisce che nel congedo fruito in modo frazionato, come nel caso di specie, “ il sabato e la domenica non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata

presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del disabile di cui si occupa";

CONSIDERATO che, i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari" e che durante tale periodo di congedo viene corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

RICHIAMATA la circolare del 18/2/2010 n.3884 del Ministero del Lavoro, che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza:

" al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi".

RITENUTO di accogliere l'istanza del dipendente matricola n. in quanto il congedo biennale di cui trattasi può essere utilizzato in modo frazionato a giorni che, nel caso di specie è conveniente anche per l'ente che deve così potere assicurare il servizio cui lo stesso è addetto;

VERIFICATA l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, recepito nel Codice di comportamento del Comune di Nocera Terinese , approvato con deliberazione di G.C. n. 154/2020;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il CCNL funzioni locali 21/5/2018;

ACCERTATA la regolarità tecnica giuridica amministrativa del presente provvedimento ai sensi di legge;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto

Di accogliere l'istanza trasmessa in data 25 febbraio 2021 prot. 1364 dal dipendente a tempo indeterminato matricola n. 43, e per l'effetto concedere ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n 151/2000, un periodo di congedo straordinario frazionato a giorni per il periodo 15/04/2021 – 31/07/2021 come di seguito:

- Dal 15/04/2021 al 30/04/2021 giorni 15;

- Dal 01/05/2021 al 31/07/2021 giorni 77;
- Per un totale di giorni----- 92.

DI STABILIRE che il dipendente matricola n. 43 in esecuzione della determina n. 257/2020 del responsabile dell'Area Amministrativa dal 2 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 avrà fruito di n. 119 giorni di congedo straordinario che si andranno a sommare a quelli di cui al presente provvedimento pari a 92 giorni sino al 31 luglio 2021, salvo modifiche o integrazioni.

DI DARE ATTO che per il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione quindi di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alla produttività e ai risultati;

DI DARE ATTO che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera;

DI COMUNICARE il presente provvedimento all'interessato e al competente Responsabile di Area.

DI MODIFICARE per quanto sopra detto la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 257 del 21/10/2020

- Notificare il presente provvedimento all'interessato;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai soli fini della trasparenza all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi nel rispetto del regolamento di tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche ai sensi del DGPR - Regolamento UE 679/2016;
 - Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio, demandando al personale preposto l'aggiornamento dello status del dipendente de quo ed il computo del periodo del congedo in fruizione;
 - Va trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale.

Nocera Terinese, li 25/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE
Francesco CARDAMONE

--

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al

Nocera Terinese li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO